



CITTA' DI ARONA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI STORICI (v. 1.0) (Legge 31 Luglio 1997, N. 249)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 / 23.02.1998

Articolo 1 – (Oggetto)

Il presente regolamento ha per oggetto le norme da osservare nell'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici, a norma di quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Si intendono per centri storici quegli ambiti individuati dallo strumento urbanistico generale quali ambiti "Aa" (centro storico di Arona), "Ab1" (centro storico di Dagnente), "Ab2" (centro storico di Montrigiasco), "Ab3" (centro storico di Mercurago).

Il presente regolamento non disciplina gli aspetti attinenti alla compatibilità elettromagnetica, per la quale si applica la normativa vigente in materia.

Articolo 2 – (Divieti e prescrizioni)

Nei centri storici sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili.

Le stesse devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici, sul lato opposto alla pubblica via. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo gronda tale da renderla non visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo).

Le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quello del manto di copertura.

In caso di ristrutturazione generale di edifici costituiti da più unità edilizie è fatto obbligo, qualora si intenda dotare il fabbricato di un impianto di ricezione radiotelevisiva, di utilizzare un sistema centralizzato che preveda l'installazione di una sola antenna "condominiale" dalla quale il segnale venga diffuso in ogni appartamento.

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

Articolo 3 – (Installazioni su edifici vincolati o ricadenti in zone di tutela paesistico-ambientale)

Sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico ex legge 1089/39 è vietato installare antenne paraboliche senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

Qualora l'edificio ricada in una parte di centro storico sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale ex legge 1497/39, l'installazione dell'antenna per la ricezione satellitare è subordinata all'ottenimento di idonea autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Articolo 4 – (Sanzioni)

In caso di contravvenzione alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, verranno applicati i disposti di cui alle specifiche leggi di tutela citate (L. n. 1089/39 – L. n. 1497/39), nonché ordinata la rimozione ovvero l'esecuzione di tutte le opere necessarie a conformare l'impianto alle prescrizioni stesse.